

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2007, n. 0368/Pres.

Regolamento regionale di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge
- Art. 4 Modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge
- Art. 5 Rinvio dinamico
- Art. 6 Norme finali
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata legge, adotta i criteri e i parametri ai fini della modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) ambiti di cui all'allegato C della legge: gli ambiti territoriali dei Comuni qualificati dalla legge come non turistici;
 - b) esercizi commerciali singoli: gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), della legge, aventi superficie superiore a 400 metri quadrati;
 - c) centro commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), della legge;
 - d) complesso commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge.

Art. 3

(Criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge)

1. Ai sensi dell'articolo 30 bis della legge, ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono individuati i seguenti criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge:

- a) allocazione sul territorio comunale di esercizi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), con superficie coperta complessiva non inferiore a 8.000 metri quadrati, come individuati dai Comuni nei propri strumenti di programmazione urbanistico - commerciale;
- b) allocazione sul territorio comunale di insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati nei Comuni individuati dal Piano per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781 e dai Comuni stessi individuati nel Piano di settore del commercio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;
- c) potenziale sussistenza di viabilità di raccordo diretto tra territori comunali, come risultante dal Piano per grande distribuzione di cui alla lettera b).

2. Allo scopo di individuare una struttura territoriale e commerciale unitaria, ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1, l'omogeneità dell'offerta commerciale sul territorio e l'uniformità di regolamentazione sono determinate anche con riferimento a Comuni non confinanti ovvero appartenenti a province diverse.

3. I territori comunali appartenenti agli ambiti di cui all'allegato C della legge ai quali non sono applicabili i criteri e i parametri di cui al comma 1, fanno parte di specifici ambiti suddivisi in base alla provincia di appartenenza.

4. Rimane invariato l'ambito territoriale pordenonese così come definito dall'allegato C della legge e dall'allegato sub "A" del presente regolamento.

Art. 4

(Modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge)

1. In applicazione dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 3, l'allegato C della legge, riferito all'articolo 29, commi 3 e 4, è modificato, in esecuzione all'articolo 30 bis della legge medesima, sulla base dell'elencazione di cui all'Allegato sub "A" al presente regolamento.

2. L'ambito territoriale interprovinciale di cui alla lettera a) dell'Allegato sub "A" del presente regolamento è integrato, a seguito delle comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio dei dati di cui all'articolo 84, comma 4, della legge, con l'inserimento d'ufficio di Comuni, facenti parte degli ambiti di cui alle lettere b), c) e d) del citato Allegato sub "A", nel cui territorio, a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni, siano attivate le strutture commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 5
(Rinvio dinamico)

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6
(Norme finali)

1. Gli ambiti territoriali utili ai fini della convocazione della Conferenza dei Comuni di cui all'articolo 29 della legge, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono quelli individuati all'articolo 4, comma 1.

2. Ai fini della validità della costituzione e del funzionamento della Conferenza dei Comuni, trovano applicazione le maggioranze previste dall'articolo 29 della legge.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO “A”

COMPOSIZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO C DELLA LEGGE REGIONALE 29/2005.

- a) Ambito territoriale interprovinciale:
- 1) Bagnaria Arsa (Udine);
 - 2) Basiliano (Udine);
 - 3) Cassacco (Udine);
 - 4) Martignacco (Udine);
 - 5) Pradamano (Udine);
 - 6) Reana del Rojale (Udine);
 - 7) Tavagnacco (Udine);
- b) Ambito territoriale isontino:
- 1) Capriva del Friuli;
 - 2) Doberdò del Lago;
 - 3) Dolegna del Collio;
 - 4) Farra d’Isonzo;
 - 5) Fogliano-Redipuglia;
 - 6) Mariano del Friuli;
 - 7) Medea;
 - 8) Moraro;
 - 9) Mossa;
 - 10) Romans d’Isonzo;
 - 11) Ronchi dei Legionari;
 - 12) Sagrado;
 - 13) San Canzian d’Isonzo;
 - 14) San Floriano del Collio;
 - 15) San Lorenzo Isontino;
 - 16) San Pier d’Isonzo;
 - 17) Savogna d’Isonzo;
 - 18) Turriaco;
 - 19) Villesse.
- c) ambito territoriale pordenonese:
- 1) Arba;
 - 2) Arzene;
 - 3) Azzano Decimo;
 - 4) Brugnera;
 - 5) Casarsa della Delizia;
 - 6) Castelnuovo del Friuli;
 - 7) Cavasso Nuovo;
 - 8) Chions;

- 9) Cordenons;
- 10) Cordovado;
- 11) Fanna;
- 12) Fiume Veneto
- 13) Fontanafredda;
- 14) Maniago;
- 15) Morsano al Tagliamento;
- 16) Pasiano di Pordenone;
- 17) Pinzano al Tagliamento;
- 18) Porcia;
- 19) Prata di Pordenone;
- 20) Pravisdomini;
- 21) Roveredo in Piano
- 22) San Giorgio della Richinvelda;
- 23) San Martino al Tagliamento;
- 24) San Quirino;
- 25) San Vito al Tagliamento;
- 26) Sequals;
- 27) Spilimbergo;
- 28) Travesio;
- 29) Vajont;
- 30) Valvasone;
- 31) Vito d'Asio;
- 32) Vivaro;
- 33) Zoppola.

d) ambito territoriale udinese:

- 1) Aiello del Friuli;
- 2) Attimis;
- 3) Bertiole;
- 4) Bicinicco;
- 5) Buia;
- 6) Buttrio;
- 7) Camino al Tagliamento;
- 8) Campoformido;
- 9) Campolongo al Torre;
- 10) Carlino;
- 11) Castions di Strada;
- 12) Cervignano del Friuli;
- 13) Chiopris-Viscone;
- 14) Codroipo;
- 15) Colloredo di Monte Albano;
- 16) Corno di Rosazzo;
- 17) Coseano;
- 18) Dignano;
- 19) Drenchia;
- 20) Faedis;
- 21) Fagagna;

- 22) Fiumicello;
- 23) Flaibano;
- 24) Gonars;
- 25) Grimacco;
- 26) Lestizza;
- 27) Lusevera;
- 28) Magnano in Riviera;
- 29) Majano;
- 30) Manzano;
- 31) Mereto di Tomba;
- 32) Moimacco;
- 33) Mortegliano;
- 34) Moruzzo;
- 35) Muzzana del Turgnano;
- 36) Nimis;
- 37) Osoppo;
- 38) Pagnacco;
- 39) Pasian di Prato;
- 40) Pavia di Udine;
- 41) Pocenia;
- 42) Porpetto;
- 43) Povoletto;
- 44) Pozzuolo del Friuli;
- 45) Premariacco;
- 46) Pulfero;
- 47) Ragogna;
- 48) Remanzacco;
- 49) Rive d'Arcano;
- 50) Rivignano;
- 51) Ruda;
- 52) San Giorgio di Nogaro;
- 53) San Giovanni al Natisone;
- 54) San Leonardo;
- 55) San Pietro al Natisone;
- 56) Santa Maria la Longa;
- 57) San Vito al Torre;
- 58) San Vito di Fagagna;
- 59) Savogna;
- 60) Sedegliano;
- 61) Stregna;
- 62) Taipana;
- 63) Talmassons;
- 64) Tapogliano;
- 65) Tarcento;
- 66) Teor;
- 67) Terzo d'Aquileia;
- 68) Torreano;
- 69) Torviscosa;

- 70) Treppo Grande;
- 71) Tricesimo;
- 72) Trivignano Udinese;
- 73) Varmo;
- 74) Villa Vicentina;
- 75) Visco.